

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 167/2011 DEL CONSIGLIO

del 21 febbraio 2011

che conclude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di un determinato polietilene tereftalato originario, tra l'altro, della Repubblica di Corea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 11, paragrafo 3 e paragrafo 6,

vista la proposta presentata dalla Commissione europea dopo aver sentito il Comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Misure in vigore

- (1) Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento (CE) n. 192/2007⁽²⁾ del Consiglio sulle importazioni di un determinato polietilene tereftalato originario, fra l'altro, della Repubblica di Corea («Corea del Sud»). Per le società coreane con dazi individuali, i dazi in vigore sono pari a zero. Il dazio residuo è pari a 148,3 EUR/tonnellata.

2. Richiesta di riesame

- (2) La richiesta di un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base è stata avanzata dal Comitato polietilene tereftalato (PET) di PlasticsEurope («il richiedente»), in rappresentanza di 7 produttori dell'Unione.

- (3) Il campo di applicazione della domanda si limitava all'esame del dumping del solo produttore esportatore KP Chemical Group, formato da Honam Petrochemicals Corp. e da KP Chemical Corp. («KP Chemical Group»), e a determinati aspetti del pregiudizio.

- (4) Il richiedente ha fornito elementi di prova *prima facie* indicanti che continuare a imporre misure dell'attuale livello zero non è più sufficiente a neutralizzare il dumping nocivo messo in atto da KP Chemical Group.

3. Apertura di un riesame intermedio parziale

- (5) Stabilito, previa consultazione del Comitato consultivo, che esistevano sufficienti prove per giustificare l'apertura di un riesame intermedio parziale, la Commissione ha annunciato, con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*⁽³⁾, l'apertura di un riesame intermedio parziale ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, limitato all'esame del dumping praticato da KP Chemical Group e a determinati aspetti del pregiudizio da esso arrecato.

4. Prodotto in esame e prodotto simile

- (6) Il prodotto in esame è il polietilene tereftalato (PET), con coefficiente di viscosità pari o superiore a 78 ml/g, in conformità alla norma ISO 1628-5, attualmente classificato al codice NC 3907 60 20 e originario della Corea del Sud («il prodotto in esame»).

- (7) Il prodotto in esame, fabbricato e venduto sul mercato nazionale coreano, e quello esportato nell'Unione hanno le stesse caratteristiche fisiche e chimiche e gli stessi usi, e sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ GU L 59 del 27.2.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU C 47 del 25.2.2010, pag. 24.

